

Prot. 14897 del 22/09/2009

COMUNICAZIONE N. 4/2009

APPLICABILITA' DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE DENUNCE REA

Il Dirigente responsabile dell'area Anagrafe Economica

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n. 52 del 08.03.2000, il sottoscritto stabiliva:

“di non procedere all'applicazione, allo stato attuale per le motivazioni esposte in premessa, delle sanzioni amministrative previste per la ritardata od omessa presentazione di denunce al Registro Ditte, delle attuali denunce al REA;

di riservarsi eventuali ulteriori provvedimenti qualora venga colmato il vuoto legislativo attuale, in modo specifico e finalizzato alla fattispecie concreta”.

VISTO

che il 5 agosto 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare n. 3627/c nella quale informa dell'esito di un parere richiesto al Consiglio di Stato nel 2008 circa la legittimità dell'attività sanzionatoria per omessa o ritardata denuncia al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA);

che il Consiglio di Stato ha emanato parere (prot. 5062 del 23.07.2009) favorevole alla legittimità dell'attività sanzionatoria per omessa o ritardata denuncia al REA;

Che il suddetto dirigente, alla luce di questo nuovo elemento di valutazione, ha fatto proprio l'autorevolissimo parere del Consiglio di Stato che ritiene che il REA si sia sostituito, per la parte non trasferita al registro delle imprese, al registro delle ditte, con conseguente permanenza degli obblighi di comunicazione, denuncia ecc. in capo ai diversi soggetti e delle relative sanzioni, ed ha perciò revocato la determinazione 52 del 2000, disponendo per l'applicazione delle sanzioni REA a far data dal 01.01.2010 (determinazione dirigenziale n. 175 del 14.09.2009)

COMUNICA

Che per le denunce presentate **a far data dal 01.01.2010, l'ufficio Registro Imprese procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative per ritardata od omessa presentazione di denunce al Rea**, laddove vengano messi in atto comportamenti esattamente corrispondenti, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo e dei contenuti, a quelli a suo tempo obbligatori nei riguardi del registro ditte, disciplinato dal R.D. 2011/1934.

Si allegano alla presente comunicazione la circolare MISE del 05.08.2009 e il parere del Consiglio di Stato del 23.07.2009.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Paola Castellucci)